

Pubblicato il 07/12/2020

**N. 13122/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08391/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8391 del 2020, proposto da

Valeria Frenda, Laura Alfano, Anna Antolini, Lucia Antonella, Valentina Antonelli, Lucia Balsamo, Tiziana Bettinelli, Davide Boccia, Melissa Busacca, Ida Cammarota, Francesca Carone, Piera Catanzaro, Simone Cavallo, Sofia Clementi, Lucia Coppola, Rossella Cretazzo, Gaia De Cupis, Elita Albertina De Cunto, Vanessa Desiree Fatta, Luca Fedele, Emanuele Fiore, Giulia Gugliotta, Francesca Leotta, Eleonora Liuti, Daniele Lofino, Chiara Luca, Martina Mastrocola, Roberta Meglio, Giulia Montoneri, Federica Morana, Mariaconcetta Mugione, Sara Nigito, Eleonora Pancetti, Giulia Parenti, Beatrice Parisi, Annamaria Persichetti, Alessia Pifferi, Anna Pinto, Carla Pittiu, Edvige Priore, Chiara Ridi, Antonio Ritrovato, Francesca Ruggeri, Antenisca Sapiro, Ilaria Serio, Silvia Somigli, Enrico Spadaro, Maria Sparacino, Jessica Tabasco, Martina Zuccarini, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti, Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paola Petrucci Leoni, Angiola Giovanna Modano non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- a) del Decreto dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 con il quale è stata indetta la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 per come interpretato dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- b) in parte *qua* delle Tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali allegate al Bando nella parte in cui non prevedono tra i titoli valutabili il servizio prestato quale assistente di lingua all'estero e per come interpretate dal MIUR con la FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- c) dell'O.M. n. 60/2020 del 10/7/2020 nella parte in cui regola i titoli valutabili escludendo quello relativo al servizio prestato quale assistente di lingua all'estero;
- d) della nota esplicativa prot. n. 1290 del 22/7/2020 sulla tabella dei titoli di cui all'O.M n. 60/2020;

- e) della FAQ n. 33 pubblicata sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata alle GPS;
- f) delle GPS definitive e pubblicate, che ricomprendono i ricorrenti, nella parte in cui manca l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo di servizio per aver prestato servizio come assistente di lingua all'estero;
- g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

nonché, per il riconoscimento

- del servizio prestato dai ricorrenti come assistenti di lingua italiana all'estero tra i titoli di servizio valutabili per l'assegnazione del punteggio ai fini dell'istituzione delle graduatorie GPS costituite con dal Ministero dell'Istruzione con OM n. 60/2020 e Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 e la conseguente attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico come precedentemente stabilito nella Tabella B allegata al DM n. 374/2017 e del riconoscimento della collocazione in graduatoria in ragione del punteggio ottenuto comprensivo del punteggio relativo al periodo di servizio prestato come assistente di lingua italiana all'estero da essi svolto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott.

Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che il Ministero resistente fornisca delle precisazioni in merito alla sopravvenuta qualificazione, rispetto al precedente d.m. n. 374/2017, quale periodo di servizio non equiparabile all'insegnamento quello svolto dagli assistenti di lingua italiana all'estero ai fini dell'iscrizione nelle GPS regolate dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020; considerata la necessità che il procuratore di parte ricorrente provveda al perfezionamento del deposito delle procure alle liti ricevute dai suoi assistiti, atteso che alcune di esse risultano essere illeggibili, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della presente ordinanza; rilevata altresì la necessità che parte ricorrente proceda con l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze gravate; a tal proposito, ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, si autorizza la notificazione del ricorso ai richiamati controinteressati mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità e con i termini stabiliti nell'ordinanza 836/2019; ritenuto di dover fissare un merito a breve per la decisione della controversia *ex art. 55, co. 10 c.p.a.*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 per il prosieguo *ex art. 55, co. 10 c.p.a.*

Manda alla Segreteria della Sezione per provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO